Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956
registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 245

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

« A VIVENTI »

SAGLIO Carlo, tenente pilota:
« Ufficiale pilota capo equipaggio di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni notturne e diurne su basi nemiche sempre superando le difficoltà causate dal maltempo e dalla violenta reazione avversaria ».
Fronte Greco e della Marmarica, 19 aprile 1941-9 gennaio 1942.

SAVONELLI Salvatore, tenente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni belliche, superando difficoltà di navigazione, affrontando la violenta reazione contraerea e conseguendo efficaci risultati ».
Cielo dell'A.S.I., 31 luglio 1942-9 gennaio 1943.

SIRONI Giuseppe, tenente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo plurimotore partecipava a numerose azioni belliche superando con perizia ed ardimento difficoltà di vario genere. Combattente audace e sereno confermava in ogni circostanza le sue belle doti militari e professionale ».
Cielo del Mediterraneo, 14 marzo-23 giugno 1943.

CRIPPA Angelo, sottotenente pilota:
« Ufficiale pilota di apparecchio da bombardamento partecipava con ardimento ad azioni di guerra notturne e diurne sul fronte Marmarico. Secondo pilota prima, capo equipaggio poi, riusciva a portarsi su basi nemiche validamente difese ».
Fronte della Marmarica, 18 luglio 1941-13 gennaio 1942.

CRISMANI Cesare, sottotenente pilota:
« Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava volontario ad alcune azioni notturne contro obiettivi aeronavali di Malta e dell'Africa settentrionale francese, contribuendo validamente alla buona riuscita delle missioni ».
Cielo del Mediterraneo centrale ed occidentale 16 novembre 1942-15 gennaio 1943.

DE SANTIS Antonio, sottotenente pilota:
« Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni di bombardamento diurne e notturne contrastate da violenta reazione contraerea. Infondeva slancio e decisione nel suo equipaggio così da conseguire migliori risultati ».
Fronte dell'A.S.I., 18 luglio 1941-8 aprile 1942.

MASERA Paolo, sottonente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo da bombardamento eseguiva con successo numerose incursioni su munite basi nemiche sfidando anche in condizioni atmosferiche avverse, la violenta reazione contraerea e dando prova di perizia e coraggio ».
Fronte Greco-Jugoslavo e dell'A.S., 13 aprile 1941-8 aprile 1942.

RIVOLTA Carlo Enrico, sottotenente pilota di complemento:
« Capo equipaggio di apparecchio plurimotore, partecipava volontariamente con audacia a missioni di guerra in mare aperto spesso contrastate dalla reazione nemica ».
Cielo del Mediterraneo, 30 luglio 1942-11 gennaio 1943.

SCARSI Lorenzo, sottotenente pilota:
« Pilota da caccia compiva numerose azioni e missioni belliche dando costante prova di perizia e ardimento ».
Cieli del Mediterraneo e dell'A.S., 10 giugno 1940-8 febbraio 1942.

(5557)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. **1489.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 68 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 68. — Fino a quando tutti i posti di professore di ruolo previsti dall'organico non siano coperti da titolari di ruolo dell'Istituto, il Consiglio direttivo sarà costituito, oltre che dai professori titolari dell'Istituto medesimo, da tutti i professori universitari di ruolo che hanno attualmente incarico di insegnamento nell'Istituto universitario di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1490.**

Statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1951, n. 1530, che erige in ente morale l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza in Roma, via Sicilia n. 178;

Vista la copia autentica della deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente, approvata dal Ministro per le finanze in data 24 maggio 1956;

Visti gli articoli 12 e 16 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza assume la denominazione di « Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ».

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 10. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza

TITOLO I
SEDE SCOPO

Art. 1.

L'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ha sede in Roma, presso il Comando generale della guardia di finanza.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di provvedere all'educazione degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, avviandoli ad un indirizzo scolastico o ad un piano d'istruzione a carattere professionale, in relazione alle loro capacità e attitudini nonchè alla possibilità del loro futuro inserimento nelle categorie di lavoratori qualificati e specializzati.

Nei casi ed alle condizioni previsti dal presente statuto, l'assistenza può essere estesa ai figli dei militari del Corpo in servizio o in congedo.

TITOLO II
COLLEGI DI EDUCAZIONE
TITOLI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi di cui al precedente art. 2, l'Ente mette a concorso periodicamente i posti disponibili nei Collegi gestiti in proprio o convenzionati.

Art. 4.

L'assistenza è prestata ai figli legittimi o legittimati dei militari del Corpo, nonchè a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità.

Essa è subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli aspiranti e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Art. 5.

Possono godere dell'assistenza gratuita dell'Ente, in ordine di precedenza:

a) gli orfani di militari caduti nell'adempimento del dovere in pace ed in guerra;

b) gli orfani di militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio in pace od in guerra e per causa di esso;

c) gli orfani di militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per cause di servizio;

d) gli orfani di militari deceduti dopo la cessazione dal servizio effettivo.

In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza sugli altri coloro che sono orfani anche di madre o la cui madre, per malattia o per altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli.

Art. 6.

Se lo consentono le capacità finanziarie dell'Ente e se vi sono posti disponibili nei Collegi gestiti in proprio o convenzionati, i benefici dell'assistenza possono essere estesi, verso il pagamento di una retta ridotta da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione:

a) ai figli, orfani di madre, di militari del Corpo in servizio, da almeno otto anni, ovvero a quelli la cui madre, per malattia o altre cause, non possa o non sia idonea a provvedere alla educazione dei figli;

b) ai figli di militari del Corpo dichiarati permanentemente inabili per ferite o per infermità riportate a causa di servizio.

Art. 7.

Possono essere ammessi nei Collegi gestiti dall'Ente o convenzionati gli assistibili che hanno:

a) età non inferiore a sei anni e non superiore a dieci al 31 dicembre dell'anno di ammissione; oppure età superiore a dieci anni, ma non a quattordici, alla data stessa, quando debbano continuare l'intrapreso corso di studi di ogni ordine e grado purchè ne abbiano tratto lodevole profitto;

b) costituzione fisica sana ed immune da difetti, imperfezioni o infermità incompatibili con la vita in comune e con la frequenza di normali corsi scolastici. Il possesso di questo requisito è accertato con visita medica.

Art. 8.

La permanenza nei Collegi è consentita fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'assistito.

Prima di tale termine può essere sospesa o negata per motivi disciplinari o di salute o per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione.

TITOLO III

PATRIMONIO MEZZI FINANZIARI

Art. 9.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili e da titoli di sua proprietà.

Art. 10.

Le entrate dell'Ente sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie sono costituite da rendite patrimoniali.

Le straordinarie da volontarie oblazioni, da sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di enti e di privati.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ENTE

CAPO I

Consiglio di amministrazione

Art. 11.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un generale di brigata in servizio permanente od in congedo della Guardia di finanza, presidente;

b) un colonnello in servizio permanente della Guardia di finanza, vice presidente;

c) un colonnello in congedo della Guardia di finanza, membro;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente della Guardia di finanza, membri;

e) un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze in servizio presso il Comando generale, membro;

f) il cappellano militare capo in servizio nella Guardia di finanza, membro.

Esercita le funzioni di segretario senza voto un capitano della Guardia di finanza in servizio permanente od in congedo.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il segretario è nominato dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Partecipano alla riunione del Consiglio, con voto consultivo, i direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, può, con proprio decreto:

sostituire i membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi motivo, non possono adempiere le loro funzioni. I nominati per sostituzione durano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che hanno sostituito;

pronunciare, in qualunque momento, la decadenza di uno o più membri del Consiglio per constatata incompatibilità;

sciogliere l'intero Consiglio, ove lo ritenga conforme agli interessi dell'Ente, e nominare un commissario straordinario, da scegliersi tra gli ufficiali generali della Guardia di finanza, in servizio o in congedo, residenti a Roma.

Il commissario straordinario assume i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente e dura in carica non oltre sei mesi, salvo proroga di durata non superiore ad altri sei mesi.

Art. 13.

L'ufficio di componenti del Consiglio di amministrazione e di commissario straordinario è gratuito.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli adempimenti di legge e del presente statuto.

Esso in particolare:

1) *delibera*:

a) sull'ammissione ai benefici dell'assistenza gratuita od a retta ridotta, nonchè sulla sospensione e cessazione dell'assistenza;

b) sull'indirizzo degli studi o del corso d'istruzione a cui avviare gli assistiti;

c) sulle modificazioni dello statuto;

d) sugli schemi dei regolamenti di amministrazione e di contabilità dell'Ente;

e) sulla nomina, sospensione e cessazione dalla carica di direttore e di economo consegnatario;

f) sull'assunzione, sospensione, licenziamento e disciplina dei dipendenti impiegati e salariati;

g) sulle proposte di ratifica degli atti d'urgenza compiuti dal presidente e in sua assenza dal vice presidente;

h) sugli investimenti di denaro dell'Ente da effettuarsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) *approva*:

i) i regolamenti interni dei Collegi gestiti in proprio;

l) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la situazione economica patrimoniale;

m) le eventuali convenzioni per affidare il servizio di tesoreria ad Istituti di credito;

3) *decide*: sui reclami degli assistiti.

Art. 15.

Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le deliberazioni che riguardano:

a) modificazioni allo statuto;

b) schemi di regolamenti d'amministrazione e di contabilità dell'Ente;

c) operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili o di investimenti di danaro diversi da quelli di cui alla lettera *h*) del precedente articolo;

d) accettazioni di sovvenzioni, lasciti e donazioni ad eccezione di quelle concernenti donazioni di modico valore;

e) operazioni di finanziamento, di accensione di debiti e di estinzione anticipata di essi, di iscrizione e cancellazione di ipoteche, nonchè di qualsiasi altra formalità ipotecaria;

f) compromessi, transazioni, rinuncie, nomina di arbitri e di amichevoli compositori;

g) autorizzazioni a stare in giudizio.

Art. 16.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo almeno una volta ogni bimestre; le seconde quando sono ritenute necessarie dal presidente o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti almeno quattro componenti del Consiglio oltre al presidente o il vice presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Art. 18.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono partecipare a deliberazioni nè possono prendere parte ai provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado compreso.

I contravventori incorrono nella decadenza dall'incarico.

Art. 19.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II

Presidente

Art. 20.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche presidente dell'Ente di cui ha la rappresentanza e la firma.

Egli:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e vigila acchè esse vengano osservate da chiunque vi sia tenuto;

b) deposita in conto corrente presso istituti di credito o uffici postali le somme disponibili ed effettua i prelievi in relazione alle occorrenze;

c) adotta tutte le disposizioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell'Ente, per le quali non siano necessarie deliberazioni consigliari;

d) per la tutela degli interessi dell'Ente, può adottare in caso di urgenza, sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a richiederne ratifica alla prima adunanza;

e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi e la situazione economico-patrimoniale dell'Ente, corredati da relazioni motivate e da esaurienti elementi contabili e statistici.

Art. 21.

Il presidente, nei casi di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.

TITOLO V

BILANCIO SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Entro il 31 marzo di ciascun anno viene approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo e la situazione economico-patrimoniale dell'esercizio scaduto.

Art. 24.

Il servizio di tesoreria dell'Ente può essere affidato ad un Istituto di credito.

Art. 25.

I beni mobili ed immobili sono descritti in inventari analitici ed estimativi. I crediti, i diritti, i pesi e le obbligazioni sono annotati in un registro con richiamo ai titoli relativi.

TITOLO VI

DIRETTORE ECONOMO CONSEGNATARIO

Art. 26.

I direttori dei Collegi gestiti in proprio dall'Ente sono prescelti tra i capitani e tenenti in servizio permanente della Guardia di finanza, previo nulla osta del Comandante generale del Corpo.

Art. 27.

I direttori sono alla dipendenza del presidente che coadiuvano in tutto quanto concerne la gestione dei Collegi.

Essi attuano i provvedimenti decisi dagli organi statutari, provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, sovrintendendo alla disciplina ed al buon andamento dei Collegi.

Art. 28.

Ciascun direttore ha alla propria dipendenza un economo consegnatario al quale è inoltre affidato il servizio di cassa per i bisogni correnti con l'obbligo della resa del conto mensile che, munito del visto di regolarità del direttore, è comunicato al presidente dell'Ente.

L'economo consegnatario è dispensato dal prestare cauzione.

Art. 29.

Qualora il Collegio di Loreto, di proprietà del Fondo Massa, venga dato in gestione mediante convenzione, i compiti di cui al precedente art. 27 sono affidati al segretario del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

TUTELA E VIGILANZA

Art. 30.

L'Ente è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministro per le finanze, che le attua a mezzo del Comandante generale della Guardia di finanza.

Il Comandante generale provvede ad ordinare ispezioni almeno una volta all'anno ed occorrendo a disporre inchieste.

Le relazioni ispettive sono a cura dello stesso Comandante comunicate al Consiglio di amministrazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

SOPPRESSIONE DELL'ENTE

Art. 31.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alla soppressione dell'Ente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, propone al Ministro per le finanze le modalità della liquidazione e la nomina di due liquidatori, da scegliersi uno tra il personale della carriera amministrativa centrale del Ministero delle finanze ed uno tra gli ufficiali del Corpo di sede in Roma, aventi grado non inferiore, rispettivamente, a direttore di divisione e a colonnello. Il Ministro provvede con decreto.

L'attivo netto di liquidazione e il patrimonio immobiliare dell'Ente sono devoluti in proprietà a titolo gratuito al Fondo Massa della Guardia di finanza.

Il Ministro: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1956, n. 1491.

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corrente anno finanziario 1956-57 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 200 sottufficiali di complemento e 300 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1492.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Roccanova (Potenza).

N. 1492. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1955, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, nel comune di Roccanova (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1493.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Chiesa Santuario Beata Vergine Regina della Pace » detta anche « Opera del Monte Beigna », in Sassello (Savona).

N. 1493. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Chiesa Santuario Beata Vergine Regina della Pace » detta anche « Opera del Monte Beigna », in Sassello (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 138. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1494.**

Riconoscimento del mutamento in Vicaria curata di Santa Cecilia della Vicaria curata di San Rocco, in Bari.

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari, in data 30 giugno 1956, relativo al mutamento in Vicaria curata di Santa Cecilia della denominazione della Vicaria curata di San Rocco, in Bari, quota curata presso il Capitolo Metropolitano Primaziale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 139. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1495.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Campolongo del comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno).

N. 1495. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 11 novembre 1955, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Campolongo del comune di Santo Stefano di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1496.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia della Cattedrale di Acerenza (Potenza) dal Terzo canonicato semplice e sua riunione all'Arcipretura del Capitolo cattedrale.

N. 1496. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla pontificia in data 15 marzo 1955, con la quale la parrocchia della Cattedrale di Acerenza (Potenza) viene separata dal Terzo canonicato semplice e riunita all'Arcipretura del Capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. **1497.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei Sette Dolori della B. Maria Vergine, in frazione Cadine del comune di Trento.

N. 1497. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 novembre 1942, integrato con postilla 4 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia dei Sette Dolori della B. Maria Vergine, in frazione Cadine del comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956.

Nomina di membri esperti e variazione della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Visto l'art. 11 della legge 12 luglio 1956, n. 735, con il quale il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici, per cui occorre procedere alla nomina a componenti di detto Consesso di un altro rappresentante del Consiglio di Stato e di altri cinque esperti;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato giusta lettera in data 19 luglio 1956, numero 687, per la nomina a componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Guglielmo Roehrssen;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in qualità di esperti nelle materie di competenza del Consesso stesso, il dott. ing. Adriano Olivetti, il prof. dott. ing. Basilio Focaccia, il prof. dott. ing. Guido Di Ricco, il dott. ing. Piero Casini ed il prof. dott. Saladino Cramarossa;

Ritenuta, altresì, l'opportunità che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Aquino Romano, ferma restando la sua assegnazione alla 3ª sezione e dalla Delegazione speciale per la Cassa del Mezzogiorno, sia esonerato dal prestare servizio presso la 2ª sezione del Consiglio superiore e sia, invece, assegnato alla 4ª sezione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono nominati componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni del Consesso stesso a fianco di ciascuno indicate:

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª;

Olivetti dott. ing. Adriano, esperto, sezioni 1ª e 6ª;

Focaccia prof. dott. ing. Basilio, esperto, sezioni 4ª e 5ª;

Di Ricco prof. dott. ing. Guido, esperto, sezioni 2ª, 3ª e 4ª;

Casini dott. ing. Piero, esperto, sezioni 2ª e 3ª;

Cramarossa prof. dott. Saladino, esperto, sezioni 1ª, 2ª e 3ª.

Art. 2.

Dalla stessa data l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Aquino Romano è esonerato dal prestare servizio presso la 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ferma restando la sua assegnazione alla 3ª sezione ed alla Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa del Mezzogiorno, è assegnato alla 4ª sezione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1956
Registro n. 44, foglio n. 295

(114)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956.

Nomina del prof. dott. Saladino Cramarossa a componente della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, al registro n. 34, foglio n. 90, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958;

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1956, con il quale, in attuazione del disposto di cui all'art. 11 della legge 12 luglio 1956, n. 735, a far tempo dalla data del decreto stesso è stato, fra l'altro nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici in qualità di esperto e con assegnazione alle sezioni 1ª, 2ª e 3ª il prof. dott. Saladino Cramarossa;

Ritenuta l'opportunità che il prof. dott. Cramarossa, ferma restando la sua appartenenza alle sezioni 1ª, 2ª e 3ª di detto Consesso sia chiamato a far parte anche della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il professore dott. Saladino Cramarossa, ferma restando la sua appartenenza in qualità di esperto alle sezioni 1ª, 2ª e 3ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato componente della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa del Mezzogiorno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 257

(115)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società « Compagnie Française du Phénix - Société Anonyme d'Assurances contre l'incendie », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami furti e responsabilità civile verso i terzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Compagnie Française du Phénix Société Anonyme d'Assurances contre l'incendie », con sede in Parigi e rappresentanza generale in Roma, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo incendio, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami furti e responsabilità civile verso i terzi;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Compagnie Française du Phénix Société Anonyme d'Assurances contre l'incendie », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami furti e responsabilità civile verso i terzi.

Roma, addì 10 dicembre 1956

Il Ministro: MICHELI

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società « Fire Association of Philadelphia », con sede in Filadelfia e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni, malattie, responsabilità civile, cristalli e la riassicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1947, con il quale la Società « Fire Association of Philadelphia », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Roma, è stata autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, trasporti, aeronautica, automobili, furti e la riassicurazione;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami infortuni, malattie, responsabilità civile, cristalli e alla riassicurazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Fire Association of Philadelphia », con sede in Filadelfia e rappresentanza generale in Roma, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami infortuni, malattie, responsabilità civile, cristalli e la riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1956.

Sovraprezzo sui biglietti di viaggio a favore del Fondo nazionale soccorso invernale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 16 giugno, 14 luglio, 4 e 25 agosto, 8 settembre, 6 ottobre e 29 dicembre 1957, le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Lo stesso sovraprezzo dovrà essere applicato il giorno 8 dicembre 1957, ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dagli articoli 8 e 13 della predetta legge è stabilito nella misura seguente:

I) *Biglietti a riduzione*:

Sovraprezzi previsti all'art. 6 della citata legge col massimo di L. 200.

II) *Biglietti di abbonamento* (*di qualunque classe*):

a) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti *b*) e *c*) rilasciati per:

percorrenze fino a 50 km.	L. 20
percorrenze da 51 a 300 km.	» 50
percorrenze oltre 300 km.	» 100
b) settimanali e festivi	» 20
c) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie	» 20

III) *Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione* (*di qualunque classe ove non sia diversamente specificato*):

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S	L. 200
b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RL	» 200
c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovraprezzi di cui all'art. 6 della citata legge, per la classe che si usufruisce, col massimo di	» 100
d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco	» 100
e) carte di libera circolazione serie EL	» 100
f) biglietti gratuiti:	
serie B, Bo, Ba	» 100
serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc per viaggi in 1ª classe	» 20
serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc per viaggi in 2ª classe	» 10

IV) *Per le tessere personali degli on. senatori e deputati* . . . . . » 100

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dagli articoli 8 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella prevista, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 19 dicembre 1956

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, approvato con decreto in data 16 novembre 1937, e modificato coi decreti in data 20 gennaio 1939, 20 giugno 1941 e 4 febbraio 1943;

Vista la deliberazione in data 23 novembre 1956, del Consiglio di amministrazione della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, allegato al presente decreto, composto di quarantuno articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno (Istituto interprovinciale)

TITOLO I

Istituzione e scopo

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Istituto interprovinciale, è la continuazione:

della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, che deriva dalla Cassa di risparmio della città di Verona, istituita nell'anno 1825 presso il Monte di pietà di Verona, fondato nel 1490;

dalle Casse di risparmio di Vicenza, di Legnago e del Basso Veronese, di Cologna Veneta, di Bassano;

nonchè dal Monte di pietà di Feltre;

e dei Monti di pietà di Verona, di Belluno e di Bassano del Grappa;

avendone assunta ogni obbligazione attiva e passiva.

E' Ente autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri; funziona secondo le leggi ed i regolamenti in vigore e secondo le disposizioni del presente statuto, sotto il patronato dei comuni di Verona, Vicenza e Belluno.

Ha sede centrale in Verona, sedi in Vicenza, Belluno e Mantova, dipendenze nelle provincie di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova e sezioni di credito su pegno in Verona, Belluno, Feltre e Bassano del Grappa.

Art. 2.

La Cassa si propone di favorire lo spirito di previdenza, specie nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, trovando ad essi conveniente collocamento, ed erogando parte degli utili disponibili in opere di beneficenza o di utilità pubblica.

TITOLO II

Organizzazione ed amministrazione

Art. 3.

Sono organi amministrativi della Cassa:

il presidente dell'Istituto, nominato secondo le disposizioni di legge, dal Ministro per il tesoro e scelto fra i cittadini residenti nel comune di Verona;

il Consiglio generale, composto:

dal presidente dell'Istituto;

dai due vice presidenti, nominati secondo le disposizioni di legge dal Ministro per il tesoro, scegliendone uno fra i cittadini residenti nel comune di Verona e l'altro fra i cittadini residenti nel comune di Vicenza;

da altri dodici membri nominati:

cinque dal Consiglio comunale di Verona;

due dal Consiglio comunale di Vicenza;

uno dal Consiglio comunale di Belluno;

uno dal Consiglio comunale di Legnago;

uno dal Consiglio comunale di Bassano del Grappa;

uno alternativamente dal Consiglio comunale di Feltre o dal Consiglio comunale di Pieve di Cadore;

uno dal Comitato di sconto di Mantova, scelto nel proprio seno;

il Consiglio d'amministrazione, composto dal presidente dell'Istituto, dai due vice presidenti, dal consigliere generale nominato dal comune di Belluno e da altri tre membri eletti dal Consiglio generale nel proprio seno, scegliendone due fra i nominati dal comune di Verona e l'altro fra i nominati dal comune di Vicenza;

il Consiglio della sede di Verona, composto dal presidente dell'Istituto, dal vice presidente residente a Verona e da altri otto membri nominati:

cinque dal comune di Verona, quali membri del Consiglio generale;

uno dal comune di Legnago, quale membro del Consiglio generale;

uno dal Consiglio provinciale di Verona;

uno dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Verona;

il Consiglio della sede di Vicenza, composto dal vice presidente residente a Vicenza e da altri sei membri nominati:

tre dal comune di Vicenza, di cui due quali membri del Consiglio generale;

uno dal comune di Bassano del Grappa, quale membro del Consiglio generale;

uno dal Consiglio provinciale di Vicenza;

uno dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Vicenza;

il Consiglio della sede di Belluno, composto di sei membri nominati:

due dal comune di Belluno, di cui uno quale membro del Consiglio generale;

uno dal comune di Feltre ed

uno dal comune di Pieve di Cadore, i quali alternativamente faranno parte del Consiglio generale;

uno dal Consiglio provinciale di Belluno;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

il Comitato di sconto della sede di Mantova, composto di cinque membri nominati dal Consiglio generale della Cassa di risparmio;

il Comitato di sconto della succursale di Legnago, composto di cinque membri nominati dal comune di Legnago, di cui uno quale membro del Consiglio generale;

il Comitato di sconto della succursale di Bassano del Grappa, composto di cinque membri nominati dal comune di Bassano del Grappa, di cui uno quale membro del Consiglio generale.

Potranno essere istituite Commissioni di sconto anche presso altre dipendenze.

Art. 4.

La nomina di ciascun consigliere, membro del Consiglio generale, è fatta sopra liste di tre nomi proposte dal Consiglio generale medesimo. E' fatta eccezione per il consigliere di Mantova, che sarà eletto nel proprio seno dai componenti il Comitato di sconto di Mantova.

Le terne saranno formate includendo nominativi di persone rappresentative delle attività economiche e degli ordini professionali.

La nomina non comporta rappresentanza nel Consiglio generale degli enti da cui proviene la nomina stessa.

Nel caso di mancata nomina tra i proposti nelle terne, entro tre mesi dalla comunicazione fatta ai rispettivi Enti cui spetta la designazione, la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie provvederà alla nomina di uno fra i proposti in ogni terna.

Nel caso di mancata accettazione entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina, si provvederà alla nuova designazione con le norme sopra indicate.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto ed i due vice presidenti durano in carica cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio generale durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono rieleggibili. In caso di nomina contemporanea, dopo il primo biennio sarà provveduto per sorteggio, in seguito la rinnovazione avverrà per anzianità.

I membri del Consiglio generale cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che viene a scadere nell'ultimo anno di carica.

Qualora in corso di quadriennio occorrano sostituzioni, si provvederà con le norme dell'art. 4 ed il nuovo eletto rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto restarvi il suo predecessore.

I membri del Consiglio generale che non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti con decisione inoppugnabile del Consiglio generale da prendersi nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6.

La elezione o la conferma dei tre membri del Consiglio d'amministrazione indicati nell'art. 3, avviene ogni anno in occasione della approvazione del bilancio annuale dell'Istituto.

Art. 7.

Per la nomina di ciascuno dei membri del Consiglio della sede di Verona, di Vicenza e di Belluno, e dei Comitati di sconto delle succursali di Legnago e di Bassano del Grappa, che non facciano parte del Consiglio generale, questo provvederà alla compilazione di liste di tre nomi da sottoporsi agli Enti a cui spetta la designazione con le stesse norme indicate nell'art. 4.

La nomina non comporta rappresentanza negli organi amministrativi suelencati, degli Enti da cui proviene la nomina stessa.

Nel caso di mancata nomina fra i proposti nelle terne entro tre mesi dalla comunicazione fatta agli Enti medesimi, il Consiglio generale provvederà direttamente.

Nel caso di mancata accettazione si procederà sempre con le norme sopraindicate.

I membri dei Consigli della sede di Verona, di Vicenza e di Belluno, e dei Comitati di sconto di Mantova, di Legnago e di Bassano del Grappa che non facciano parte del Consiglio generale, durano in carica quattro anni, si rinnovano parzialmente ogni biennio e sono rieleggibili.

In caso di nomina contemporanea, dopo il primo biennio, sarà provveduto per sorteggio alla rinnovazione di metà, ed in caso di numero dispari, di metà meno uno dei membri suddetti; in seguito la rinnovazione avverrà per anzianità. Qualora in corso di quadriennio occorrano sostituzioni, si provvederà con le stesse norme ed il nuovo eletto rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto restarvi il suo predecessore.

Art. 8.

Il Consiglio generale si raduna almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il presidente dell'Istituto lo creda necessario. Deve essere convocato in via straordinaria sulla istanza motivata di almeno cinque consiglieri o del Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti al domicilio dei consiglieri, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce a norma dell'art. 16. Il Consiglio generale designa nel suo seno, fra i dirigenti o fra i funzionari dell'Istituto il segretario, il quale assiste alle sedute e ne compila i verbali.

Per la validità delle deliberazioni occorrono almeno dieci voti favorevoli; però per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto occorreranno dodici voti favorevoli. Le votazioni riguardanti persone saranno fatte a scrutinio segreto.

Di tutte le deliberazioni deve redigersi seduta per seduta, processo verbale a cura del segretario.

Ogni verbale, come gli estratti, saranno firmati dal presidente e dal segretario estensore.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione si raduna almeno due volte al mese e tutte le volte che il presidente dell'Istituto lo creda necessario. Deve essere convocato in via straordinaria sulla istanza motivata di almeno due dei suoi membri o del Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Le adunanze sono presiedute dal presidente dell'Istituto e, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce a norma dell'art. 16.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro componenti il Consiglio di amministrazione, purchè siano rappresentate almeno due Provincie.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario del Consiglio generale assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e di tutte le deliberazioni deve redigere seduta per seduta, processo verbale.

Ogni verbale, come gli eventuali estratti, saranno firmati dal presidente e dal segretario estensore.

Art. 10.

Le adunanze dei Consigli di sede sono presiedute a Verona dal presidente dell'Istituto o dal vice presidente residente a Verona; a Vicenza dal vice presidente residente a Vicenza, a Belluno dal membro del Consiglio generale nominato dal comune di Belluno. In caso di impedimento o di assenza presiede il consigliere generale, od eventualmente il consigliere di sede, più anziano.

Ciascun Consiglio di sede si raduna almeno una volta ogni quindici giorni e tutte le volte che il rispettivo presidente lo creda necessario.

Deve convocarsi in via straordinaria su istanza motivata diretta al presidente dell'Istituto od al proprio presidente, da quattro consiglieri facenti parte del Consiglio di sede di Verona, da tre del Consiglio di Vicenza o da due del Consiglio di Belluno.

Il direttore di sede assiste alle sedute e ne compila i verbali.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica di ciascun Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Le adunanze dei Comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa sono presiedute dal rispettivo Consiglio generale.

Ciascun Comitato di sconto si raduna ogni qualvolta il presidente del Comitato lo ritenga necessario.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti i rispettivi Comitati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 12.

In ogni caso, coloro che fanno parte del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto, restano in carica sino a che abbiano assunto l'ufficio i nuovi eletti.

Art. 13.

Il Consiglio generale determina le direttive per l'attività dell'Istituto e, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, delibera

1) sulla formazione delle terne di nominativi da presentare agli Enti aventi diritto alla nomina dei componenti il Consiglio generale, i Consigli di sede di Verona, Vicenza e Belluno ed i Comitati di sconto di Legnago e Bassano del Grappa;

2) sulla nomina dei componenti il Comitato di sconto presso la sede di Mantova, come previsto all'art. 3;

3) sulla nomina dei componenti la Direzione generale;

4) sulla apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni;

5) sull'acquisto, sulla costruzione, sulla alienazione e permuta di beni immobili quando l'importo ecceda la somma di settantacinque milioni;

6) sui limiti di competenza per valore — tanto per le operazioni singole che globali per categoria — entro i quali possono deliberare i Consigli di sede, i Comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa, nonchè le Commissioni di sconto eventualmente istituite.

I limiti di autonomia degli organi periferici previsti nel presente paragrafo saranno contenuti nella misura minima indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto; essi saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità;

7) sulla misura minima e massima dei tassi attivi e passivi da praticare sulle operazioni eseguite dalla Cassa;

8) sulla situazione contabile trimestrale;

9) sulla approvazione del bilancio annuale;

10) sulla ripartizione dei fondi disponibili in opere di beneficenza e di pubblica utilità da erogarsi dai Consigli di sede e dai Comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa;

11) sulla partecipazione ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti e alle Associazioni nazionali e regionali, anche di categoria e sindacali, ed inoltre sulla designazione dei rappresentanti della Cassa negli Istituti, Enti ed Associazioni suddette;

12) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di sede, dei Comitati di sconto, tenendo conto delle disposizioni vigenti;

13) sulle modificazioni del presente statuto sulle quali si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi i poteri del Consiglio generale, di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Ciascun Consiglio di sede esamina e studia i provvedimenti per promuovere nella propria Provincia lo spirito del risparmio e della previdenza, per l'incremento delle operazioni dell'Istituto, e formula le relative proposte al Consiglio di amministrazione.

Delibera sulle operazioni che si svolgono nel territorio della Provincia riguardanti:

a) lo sconto di cambiali e l'apertura di fidi in conto corrente sia ordinari che agrari;

b) i prestiti ipotecari a lunga scadenza ordinari e i pareri sulle operazioni di credito fondiario e di credito agrario;

c) i prestiti a lunga scadenza a Comuni ed Enti;

d) le anticipazioni e scoperti di cassa ad Enti di cui l'Istituto gestisce il servizio di ricevitoria, esattoria, tesoreria;

e) le anticipazioni su cambiale od in conto corrente garantite da pegno o cessione di crediti verso lo Stato, Provincie, Comuni e Consorzi;

f) le anticipazioni su cambiale od in conto corrente garantite da pegno su titoli o su prodotti agricoli o su merci, o mediante girata di note di pegno relative a fedi di deposito rilasciate dai Magazzini generali;

g) le fidejussioni e cauzioni;

tenuto conto, in linea di massima, dell'ammontare dei depositi fiduciari raccolti nella rispettiva Provincia.

Le deliberazioni che riguardano le operazioni indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere precedute dal parere del direttore generale.

I Consigli di sede erogano la quota degli utili assegnata ai sensi dell'art. 13 e propongono al Consiglio di amministrazione la nomina dei componenti le Commissioni di sconto.

Art. 16.

Il presidente dell'Istituto rappresenta la Cassa in ogni sua funzione ed in ogni rapporto amministrativo, in giudizio e nella stipulazione dei contratti.

Sovraintende all'indirizzo generale dell'amministrazione e nei casi d'urgenza prende tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, riferendone alla prima adunanza al Consiglio generale o al Consiglio di amministrazione a seconda delle rispettive competenze.

Il presidente dell'Istituto può intervenire alle riunioni dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto e può convocarli di propria iniziativa, assumendone in ogni caso la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente residente a Verona e in mancanza, dall'altro vice presidente, o altrimenti dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende per consigliere anziano colui che è in carica da maggior tempo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione possono delegare la firma ad altri membri del Consiglio d'amministrazione ed ai membri della Direzione generale, a dirigenti e ad altri funzionari dell'Istituto con le modalità, cautele e limiti che gli anzidetti organi crederanno di stabilire.

Art. 17.

E' istituito un Collegio dei sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dal Consiglio comunale di Verona e due dalla Federazione alla quale la Cassa appartiene, scelti uno fra i cittadini residenti in Verona e l'altro fra i cittadini residenti in Vicenza.

I sindaci durano in carica un anno, scadono con l'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni mese.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale decade dall'ufficio.

In caso di vacanza di alcuno dei sindaci, per qualsiasi motivo, sarà, su iniziativa del presidente dell'Istituto, subito provveduto alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

Il Collegio nomina nel suo seno, alla prima adunanza di ogni anno, il proprio presidente e — fra i dirigenti o fra i funzionari della Cassa — il proprio segretario.

Oltre le attribuzioni e facoltà regolate dalla legge sulle Casse di risparmio, spetta al Collegio sindacale verificare che la liquidazione delle pensioni sia conforme alle disposizioni regolamentari e alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I sindaci assistono alle convocazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro.

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, sarà corrisposto un compenso con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 18.

Non possono far parte del Consiglio generale, dei Consigli di sede di Verona, Vicenza e Belluno, dei Comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa, nonchè del Collegio dei sindaci, coloro che:

incorrano nelle incompatibilità e nei divieti previsti dalle disposizioni di legge;

siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso;

siano parenti od affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Collegio dei sindaci, dei dirigenti e dei funzionari della Cassa.

Art. 19.

La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

Il Consiglio generale può nominare uno o due vice direttori generali.

Il direttore generale, sotto la vigilanza del presidente, tratta gli affari e tutti i problemi che interessano la Cassa e ne riferisce — in relazione alla rispettiva competenza — al Consiglio generale od al Consiglio d'amministrazione, le cui deliberazioni esegue e fa eseguire.

Può intervenire alle riunioni degli organi amministrativi dell'Istituto.

Nelle riunioni alle quali interviene, il direttore generale fa le sue proposte, ed ha voto consultivo, con facoltà di far inserire a verbale il proprio parere.

E' a capo degli uffici e del personale, sovraintende al buon andamento di tutti i servizi ed è tenuto all'osservanza delle leggi, nonchè dello statuto e dei regolamenti della Cassa.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Può spostare il personale dall'uno all'altro ufficio, ma qualora si tratti di dirigenti, dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Per la nomina dei direttori di sede, prima di fare le sue proposte, il direttore generale dovrà sentire il presidente del rispettivo Consiglio di sede.

Firma la corrispondenza ordinaria e gli atti per i quali abbia avuto delega speciale e generica dal Consiglio generale o dal Consiglio di amministrazione.

Provvede agli atti conservativi ed esecutivi che ritenga urgenti, informandone il presidente dell'Istituto.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o da due vice direttori generali e può anche delegare ad essi talune delle sue attribuzioni.

In caso di impedimento o di assenza, il direttore generale sarà sostituito nelle sue attribuzioni dal vice direttore generale più anziano di nomina, ed a parità di nomina, dal vice direttore generale più anziano di età.

Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale, fa prova del suo impedimento o della sua assenza.

TITOLO III

Operazioni e servizi

Art. 20.

La Cassa riceve in deposito a risparmio somme non inferiori a lire cento, rilasciando apposito libretto con l'indicazione della sede, della succursale o della dipendenza emittente.

I libretti sono al portatore o nominativi.

I libretti speciali sono sempre nominativi.

Art. 21.

I libretti al portatore sono identificati da un numero ed eventualmente dalla serie; possono portare una denominazione proposta dal depositante; ma anche in tal caso sono rilasciati e pagati senza alcuna responsabilità per la Cassa riguardo alla identità e condizione giuridica del richiedente. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale.

Il rimborso dei depositi al portatore sarà sospeso soltanto dietro richiesta scritta dell'autorità giudiziaria, ovvero quando penda lite giudiziaria e l'Istituto ne sia notiziato nelle forme di legge, o quando vi sia stata una regolare denunzia di smarrimento, di sottrazione o di distruzione del libretto.

In nessun caso l'opposizione al rimborso può avere effetto se con le indicazioni date non possa essere identificato il deposito.

Nel caso di smarrimento, di sottrazione, di distruzione si applicano le norme stabilite dalla legge; tuttavia per i libretti che non eccedano le lire 10.000, la Direzione generale potrà consentire l'emissione del duplicato dopo che siano trascorsi senza opposizione trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo all'albo dell'ufficio della Cassa presso il quale il libretto è stato emesso.

Art. 22.

I libretti nominativi, oltre l'indicazione del numero ed eventualmente della serie, devono sempre portare l'intestazione di una persona fisica o giuridica; i versamenti possono essere effettuati da chiunque ed i libretti vengono emessi senza alcuna responsabilità dalla Cassa in ordine alla veridicità, esistenza e regolarità della intestazione richiesta. I pagamenti non possono essere effettuati se non al titolare od al suo legittimo rappresentante, eredi od aventi causa.

Possono essere ricevuti depositi nominativi intestati anche ad Enti non aventi personalità giuridica; in tal caso la Cassa non assume altro obbligo che quello di eseguire il pagamento della somma depositata nelle mani delle persone che saranno state designate.

Qualora le dette persone non possano o non vogliano prestarsi al ritiro del deposito, la Cassa pagherà soltanto dietro sentenza del giudice.

Possono emettersi libretti nominativi intestati a due o più persone, o con facoltà di prelievo da parte di due o più persone; in ogni caso la Cassa, quando manchi una contraria annotazione registrata sul libretto, pagherà regolarmente versando anche ad una sola delle persone intestate o facoltizzate ai prelievi.

Le variazioni sulla capacità giuridica degli intestati ed i mutamenti avvenuti nelle persone designate quali rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati per iscritto.

Nel caso di fallimento occorrerà l'opposizione mediante domanda scritta del curatore.

Art. 23.

E' in facoltà della Cassa di istituire una categoria di libretti di deposito a risparmio speciale, da emettersi a favore di Istituti e sodalizi aventi scopo di beneficenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione, di pubblica istruzione, oppure a favore di persone singole appartenenti alle classi meno abbienti.

Tali libretti debbono essere sempre nominativi e non sono cedibili.

L'ammontare complessivo dei depositi a risparmio speciali non potrà oltrepassare il dieci per cento della somma complessiva dei depositi raccolti.

Art. 24.

La Cassa accetta depositi giudiziali o portanti vincoli speciali.

Potranno essere ricevuti depositi mediante l'emissione di Buoni fruttiferi nominativi con scadenza fissa e con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 25.

Qualsiasi domanda di restituzione parziale o totale di deposito dovrà essere accompagnata dall'esibizione del libretto; il libretto dovrà pure esibirsi per effettuare un nuovo deposito.

Se il depositante abbia incaricato l'Istituto del pagamento di imposte e tasse, si prescinde dalla disposizione suddetta.

Art. 26.

Le varianti ai tassi di interesse saranno pubblicate agli albi della Cassa anche con effetto per i libretti esistenti, eccezione fatta per i vincolati a termine, per i quali la variazione ha effetto soltanto a partire dalle singole scadenze dei vincoli.

Art. 27.

Ogni registrazione, dichiarazione di vincolo od annotazione in genere sui libretti, non impegna la Cassa se non sia controfirmata dal suo personale.

I depositanti sono tenuti a presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

I libretti che da dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, rimborso, registrazione di interessi, diventano infruttiferi e da tale termine avrà inizio la prescrizione di cui all'art. 2946 Codice civile.

Art. 28.

La Cassa può ricevere depositi nominativi in conto corrente.

Della somma depositata il titolare può disporre mediante ordinativi di pagamento o con assegni fornitigli dalla Cassa.

Art. 29.

Le diverse categorie di depositi e di conti correnti e le norme per la disciplina dei tassi, delle disponibilità per prelievi, i termini di preavviso e di valuta, restano regolati dalle disposizioni della legge e di quelle che al riguardo dovesse emanare l'Ufficio di vigilanza governativa sulle aziende di credito o venissero stabilite da accordi interbancari ai quali la Cassa abbia aderito.

Art. 30.

I modi di impiego dei capitali sono i seguenti

a) prestiti garantiti da ipoteca. Di regola la Cassa non accetta che ipoteche di primo grado e dirette; non di meno si potrà prescindere da questa regola purchè il valore delle ipoteche o dei pesi precedenti, con gli accessori per gli interessi e spese giudiziali, unito a quello del credito della Cassa, non ecceda la metà del valore cauzionale degli immobili.

Detti limiti potranno essere superati soltanto qualora vengano costituite valide garanzie con vincolo su titoli indicati alla lettera c), polizze di assicurazione di Compagnie benevise, delegazioni sulle retribuzioni, annualità di contributi statali.

Le norme di massima per determinare la idoneità ed il valore degli immobili saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione. Gli immobili offerti in garanzia nelle operazioni ipotecarie dovranno essere situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa e dovranno essere capaci di produrre un reddito certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Gli edifici dovranno essere assicurati contro i danni dell'incendio e del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa di risparmio con relativo vincolo sulle polizze a favore della stessa.

I prestiti ipotecari potranno essere concessi in forma di mutuo con ammortamento semestrale e per durata non superiore ad anni venti se l'ipoteca è iscritta prevalentemente su fabbricati, e non superiore a venticinque anni se l'ipoteca è iscritta prevalentemente su fondi rustici.

Potranno essere concessi anche in forma di conto corrente per durata non superiore ad anni quindici, purchè con diritto nella Cassa di risparmio di revisione triennale del fido concesso al fine di adeguare, ad esclusivo giudizio del Consiglio di amministrazione, il fido stesso alle eventuali variazioni del valore cauzionale degli immobili.

Saranno accettate anche ipoteche di primo grado sopra titoli del debito pubblico dello Stato con le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore ad anni venti e con un margine di 2/5 del prezzo di borsa accertato all'atto della stipulazione;

b) prestiti chirografari a Provincie, Comuni, Consorzi ed altri Corpi morali riconosciuti dalla legge, con garanzia di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie e sull'imposta di consumo, oppure con qualsiasi altra garanzia che venga accettata dalla Cassa depositi e prestiti.

Per i prestiti a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dovrà essere data garanzia di delegazioni sui contributi consorziali previsti dalle leggi vigenti o su contributi a debito dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.

Detti prestiti assumeranno la forma di mutuo con ammortamento bimestrale o semestrale ed avranno durata non superiore agli anni venticinque;

c) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e di cartelle fondiarie e agrarie, o ad esse equiparate a sensi di legge; di obbligazioni emesse o garantite da Provincie, Comuni, Consorzi ed altri Corpi morali legalmente riconosciuti, di quote di partecipazione all'Istituto di emissione;

d) sovvenzioni su pegno di titoli, delle specie indicate alla lettera precedente, effettuabili sotto forma di conto corrente.

L'ammontare della sovvenzione non potrà superare i 4/5 del prezzo di borsa attribuito ai titoli nel giorno dell'operazione.

La Direzione generale, se autorizzata dal Consiglio di amministrazione, potrà eccezionalmente consentire sovvenzioni sino all'importo dei nove decimi del prezzo di borsa come sopra stabilito;

e) riporti attivi sui titoli enumerati alla lettera c), con scarti prudenziali;

f) acquisto di crediti e di annualità verso lo Stato con scadenza non superiore a trenta anni;

g) cessioni di stipendio di impiegati e salariati, a termini delle vigenti leggi;

h) anticipazioni non oltre il 60 % sopra pegno di prodotti agricoli, o su merci, oppure su girata di note di pegno relative a fedi di deposito rilasciate dai Magazzini generali;

i) prestiti a privati, società commerciali ed Enti, mediante sconto di cambiali dirette o commerciali od anche mediante aperture di credito in conto corrente assistite da cambiali in bianco o da fidejussioni o da garanzie reali.

Le operazioni suddette dovranno essere normalmente garantite da almeno due firme.

La scadenza delle cambiali non dovrà essere superiore a quattro mesi e quella delle aperture di credito a sei mesi, salva la facoltà dell'Istituto di concedere rinnovazioni. Saranno comunque osservate le norme dettate dalla vigilanza governativa sulle Aziende di credito o convenute negli accordi interbancari.

Purchè venga prestata idonea cauzione mediante ipoteca o pegno, o cessione di crediti verso lo Stato, Provincie, Comuni e Corpi morali, o girata di note di pegno relative a fedi di deposito rilasciate da Magazzini generali regolarmente riconosciuti, potranno essere accettate anche cambiali munite di una firma soltanto, oppure con l'unica obbligazione del correntista.

I prestiti cambiari a Provincie, Comuni ed altri Corpi morali legalmente riconosciuti, potranno pure essere concessi nei limiti consentiti dalle rispettive leggi e con durata sino a dodici mesi, quando venga data idonea cauzione mediante pegno, ipoteca, delegazioni o contributi a debito dello Stato.

Nel limite di fido di lire cinque milioni per ciascuna Ditta o Società, e di lire venti milioni per ciascun Ente morale legalmente riconosciuto, i prestiti di cui al precedente comma potranno eccezionalmente essere concessi, se in forma di sconto cambiario con una firma soltanto e, se con apertura di credito in conto corrente, con la sola obbligazione del correntista;

l) depositi a scadenza od in conto corrente presso Istituti di notoria solvibilità;

m) partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

n) anticipazioni di cassa a Provincie, Comuni ed altri Enti dei quali la Cassa gestisce il servizio di esattoria e di tesoreria;

o) cauzioni in denaro, titoli ed anche in forma fidejussoria;

p) prestiti a sensi della legge sui Monti di credito su pegno.

Art. 31.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere osservati i seguenti limiti riferiti all'ammontare complessivo delle attività amministrate (patrimonio e depositi)

a) prestiti garantiti da ipoteca in forma di mutuo, di conto corrente o di prestiti cambiari: 15 %;

b) prestiti chirografari a Provincie, Comuni, Consorzi ed altri Corpi morali: 20 %;

c) acquisto di crediti ed annualità verso lo Stato: 5 %;

d) prestiti mediante sconto di cambiali ed aperture di credito in conto corrente cambiario o chirografario, non assistiti da garanzia reale, nè da privilegi relativi al credito agrario: 25 %.

Ferma la misura del 25 %, l'ammontare complessivo dei prestiti cambiari assistiti da una firma soltanto e delle aperture di credito in conto corrente cambiario o chirografario con l'unica obbligazione chirografaria del correntista, non dovrà superare il 5 % delle attività amministrate come sopra determinato.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale dipendente di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette, fatta eccezione delle operazioni contro cessione dello stipendio.

Art. 33.

La Cassa di risparmio può scontare presso la Banca d'Italia e presso altri Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario e delegazioni su contributi di cui alle lettere b) ed i) dell'art. 30, nonchè contrarre anticipazioni passive, costituendo in pegno titoli di proprietà.

Inoltre potrà:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito a custodia casse e plichi chiusi;

c) incassare a richiesta i tagliandi, le cedole e le obbligazioni estratte;

d) assumere, a richiesta dei depositanti, il pagamento delle imposte, tasse ed oneri consorziali;

e) acquistare al coperto e vendere, per conto dei depositanti o di terzi, titoli e valori in genere;

f) assumere la rappresentanza dell'Istituto di emissione e di altri Istituti di credito di riconosciuta solidità ed importanza ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito agrario e fondiario, anche per mandato di Istituti all'uopo autorizzati;

g) assumere il servizio di emissione e pagamento di assegni dell'Istituto di credito delle casse di risparmio o di altri Enti debitamente autorizzati;

h) assumere il servizio di corrispondente di altri Istituti di credito ed il servizio di incasso effetti per conto degli Istituti medesimi o di persone singole;

i) assumere l'esercizio di agenzie viaggi e per servizi turistici;

l) assumere l'amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobiliari ed ai titoli di credito purchè le sia conferita dall'Autorità giudiziaria;

m) assumere servizi di ricevitorie provinciali e di esattorie comunali e di Consorzi, di tesoreria per conto di Istituzioni agrarie e di Enti in genere, aventi fini di pubblica beneficenza e utilità.

TITOLO IV

Bilancio Patrimonio Utili

Art. 34.

Al 31 dicembre di ogni anno la Cassa chiude i suoi conti in base ai quali compila, entro il 15 marzo successivo, il bilancio dell'esercizio annuale.

Entro il mese di marzo il direttore generale lo comunica al Consiglio generale per l'approvazione.

Successivamente, nel termine di un mese dall'approvazione medesima, il presidente dell'Istituto lo trasmette agli Organi della vigilanza governativa sulle Aziende di credito.

Art. 35.

Fino a che la massa di rispetto costituita dai fondi patrimoniali dell'Istituto, escluso il fondo per le pensioni ed i fondi comunque costituiti per atti di previdenza e quiescenza per il personale, non sia giunta e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, i sette decimi degli utili netti annuali sono destinati all'aumento del patrimonio stesso.

Due dei predetti sette decimi sono accantonati per incrementare il fondo di garanzia della Federazione alla quale la Cassa appartiene.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga almeno uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, la Cassa potrà destinare per dette opere fino alla metà degli utili netti annuali.

Art. 36.

La quota utili disponibile per l'assegnazione ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, è deliberata, sempre nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, dal Consiglio generale, il quale provvederà anche alla ripartizione con riferimento in linea di massima all'ammontare dei depositi fiduciari raccolti nelle rispettive zone dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto di Mantova, Legnago e Bassano del Grappa.

TITOLO V

Disposizioni diverse

Art. 37.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio in Verona nella sede centrale dell'Istituto.

Il domicilio legale della Cassa è pure in Verona presso la sua sede centrale.

Art. 38.

Un esemplare dello statuto e dell'ultimo bilancio deve restare affisso agli albi della Cassa.

Art. 39.

Nei confronti dei depositanti e dei contraenti in genere fanno piena fede i registri ed i libri contabili tenuti dalla Cassa di risparmio.

Art. 40.

Le riforme dello statuto non possono essere promosse se non con deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, sentiti i Consigli comunali di Verona, di Vicenza, di Belluno, di Legnago e di Bassano del Grappa, qualora le modificazioni proposte riguardino la composizione del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto, nonchè le disposizioni relative alla ripartizione degli utili.

Qualora il parere di detti Comuni non venga comunicato alla Cassa entro tre mesi dalla richiesta, la riforma potrà essere promossa anche in difetto dello stesso.

Art. 41.

Nel caso di liquidazione della Cassa di risparmio, l'eventuale eccedenza patrimoniale sarà assegnata

a) in primo luogo e sino alla concorrenza dell'ammontare dei rispettivi patrimoni accertati all'atto delle fusioni delle Casse di risparmio di Verona, Vicenza, Legnago e Bassano:

per quanto riguarda il patrimonio dell'ex Cassa di risparmio di Vicenza al Monte di pietà di Vicenza;

per quanto riguarda i patrimoni delle Casse di Verona, Legnago e Bassano ai Comuni interessati;

b) il residuo ai comuni di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova, Legnago e Bassano del Grappa in proporzione dei depositi a risparmio raccolti nelle singole zone d'influenza alla chiusura dell'esercizio precedente la messa in liquidazione.

Le somme messe a disposizione di ciascuno dei Comuni suindicati dovranno essere distribuite, con deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, ad istituzioni di beneficenza o previdenza od istruzione.

Al comune di Verona sarà anche affidata l'amministrazione del fondo pensioni, il cui eventuale residuo, cessato lo scopo della sua destinazione in conseguenza dell'esaurirsi dei diritti acquisiti, sarà, con deliberazione del Consiglio comunale di Verona, distribuito come sopra indicato.

Disposizioni transitorie

I consiglieri di Amministrazione attualmente in carica entrano a far parte del Consiglio generale, il quale, completato con le nuove nomine previste nel presente statuto, provvederà alla scelta dei tre membri elettivi che faranno parte del nuovo Consiglio di amministrazione e che dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio annuale dell'esercizio 1956.

Le scadenze dall'ufficio dei consiglieri attualmente in carica rimangono confermate secondo le disposizioni ed i turni in corso, salvo quanto disposto all'art. 5, terzo comma.

I quattro membri che, in applicazione del presente statuto, saranno eletti per completare il Consiglio generale, cesseranno dall'ufficio per metà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1958 e per l'altra metà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

I componenti dei Comitati di sconto di Vicenza, Belluno, Legnago e Bassano del Grappa, con l'entrata in vigore del presente statuto, decadono tutti dalla carica, purchè non siano membri del Consiglio generale.

Quest'ultimo nella prima seduta formulerà le terne per la nomina dei nuovi membri dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto da parte degli Enti competenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MEDICI

(78)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) di un mutuo di L. 83.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(151)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vedele Giovanni Maria fu Antonio, già esercente in Valenza Po via San Lorenzo, 21/16.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 99 GE.

(105)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Deambrogi Luigi, già esercente in Valenza Po, via Matteotti n. 28.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 57-AL.

(13)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 10 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,96	624,96	624,92	624,90	624,92	624,90	624,93	624,93	624,90
$ Can.	648,25	648,50	649,50	649,75	648,50	648 —	649,25	648 —	648 —	648,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,82	145,75	145,81	145,83	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,74	90,68	90,74	90,755	90,70	90,75	90,75	90,74	90,74	90,75
Kr. N.	88,11	88,11	88,12	88,11	88,13	88,12	88,11	88,11	88,11	88,10
Kr. Sv.	121,42	121,34	121,43	121,415	121,40	121,40	121,40	121,435	121,43	121,40
Fol.	165,10	165,10	165,05	165,11	165,10	165,10	165,07	165,10	165,10	165,10
Fr. B.	12,542	12,54	12,54	12,535	12,535	12,53	12,53	12,541	12,54	12,54
Fr. Fr.	178,51	178,54	178,54	178,52	178,50	178,51	178,51	178,50	178,50	178,50
Fr. Sv. acc.	143,49	143,48	143,46	143,51	143,45	143,42	143,49	143,485	143,48	143,50
Lst.	1759 —	1759,125	1759,25	1759,25	1758,625	1758,75	1759,125	1759,125	1759,125	1758,75
Dm. occ.	149,85	149,82	149,85	149,85	149,83	149,85	149,85	149,85	149,85	149,85
Scell. Aust.	24,15	24,16	24,15	24,16	24,12	24,15	24,1575	23,75	24,15	24,15

Media dei titoli del 10 gennaio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,325
Id. 3,50 % 1902	57,20
Id. 5 % 1935	85,35
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,125
Id. 5 % 1936	94,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,80

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	649,50
1 Franco svizzero lib.	145,825
1 Corona danese	90,752
1 Corona norvegese	88,11
1 Corona svedese	121,407
1 Fiorino olandese	165,09
1 Franco belga	12,532
100 Franchi francesi	178.515
1 Franco svizzero acc.	143,50
1 Lira sterlina	1759,187
1 Marco germanico	149,85
1 Scell. aust.	24,159

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 settembre 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Roma (classe 1ª), con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1956, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti la legge 27 giugno 1942, n. 851, e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Roma (classe 1ª), nell'ordine appresso indicato:

1. Giacobelli dott. Giacomo	punti	136,29	su 170
2. Di Pierri dott. Michelangelo	»	115,76	»
3. Pazzaglia dott. Isidoro	»	115,33	»
4. Broccoli dott. Geremia	»	114,86	»
5. Carminelli dott. Etrusco	»	111,01	»
6. Stecconi dott. Giovanni	»	110,89	»
7. Lombardi dott. Edoardo	»	110,41	»
8. Guidorizzi dott. Giuseppe	»	106,23	»
9. Tudisco dott. Michele	»	106,15	»
10. Vannini dott. Aldo	»	106,09	»
11. Gaiani dott. Antonio	»	103,16	»
12. Grasselli dott. Ruffino	»	102,73	»
13. Moresi dott. Alfredo	»	102,59	»
14. Sabatini dott. Giuseppe	»	100,96	»
15. Pujatti dott. Antonio	»	98,77	»
16. Camponovo dott. Ercole	»	97,02	»
17. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	77,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

(106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della pedagogia nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso VI).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1953, registro n. 18, foglio n. 354, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a cinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « pedagogia » nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso VI), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) addì 6 luglio 1955, pubblicata nei modi di legge all'udienza del 9 novembre 1955;

Decreta:

Il decreto Ministeriale citato nelle premesse è modificato nel senso che la professoressa Venturi Concetta in Faccio fu Silvio, anzichè al 571° posto con punti 79,25, viene inserita nella relativa graduatoria al 27° posto con punti 201,25 fra la professoressa Vacchi Maria fu Filippo ed il prof. Grasso Rosario Andrea di Salvatore.

Deve intendersi di conseguenza modificata la numerazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1956

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1956
Registro n. 67 *Pubblica istruzione, foglio n.* 33

(108)

Variante alla graduatoria del concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali (classe di concorso V).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1953, registro n. 18, foglio n. 178, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a centoquarantasei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali (classe di concorso V), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) addì 6 luglio 1955, pubblicata nei modi di legge alla udienza del 9 novembre 1955;

Decreta:

Il decreto Ministeriale citato nelle premesse è modificato nel senso che la professoressa Venturi Concetta in Faccio fu Silvio, anzichè all'834° posto con punti 79,25, viene inserita nella relativa graduatoria al 36° posto con punti 209,25 fra il prof. Zammaretti Aquilino fu Domenico ed il prof. Sambenedetto Ferdinando fu Alfonso.

Deve intendersi di conseguenza modificata la numerazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1956

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1956
Registro n. 67 *Pubblica istruzione, foglio n.* 34

(109)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore storico dell'arte (con specializzazione in arte orientale) nel ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso sopraindicato, bandito con decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1956, avranno luogo in Roma nei giorni 1 e 2 febbraio 1957, alle ore 9, presso l'Istituto di archeologia e storia dell'arte (Palazzo Venezia).

I concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

(118)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.